

N. R.G. 9193/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE, ex. art. 429 e 281 sexie cpc**

nella causa iscritta al n. r.g. 9193/2014 promossa da:

~~IL CASO. IT S.p.A. - Via ...~~  
~~...~~

MILANO; ,

ATTORE;

RICORRENTE

CONVENUTO

~~IL CASO. IT~~ contro ~~IL CASO. IT~~

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.



## CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame va rigettato.

In via preliminare di merito va innanzitutto rilevato, per costante e autorevole giurisprudenza, che “l'art. 14 del C.C.N.L. 27 ottobre 1987 per il personale direttivo delle aziende di credito, che pone a carico dell'azienda le spese giudiziali sostenute dal funzionario "in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni", va interpretato nel senso che nel concetto di esercizio delle funzioni rientri solo quello legittimo, non potendo diversamente essere fatta valere, a favore del lavoratore, l'azione da lui commessa per perseguire un interesse estraneo alle finalità aziendali e lesivo di queste ultime” (v. Cass. N. 24652/2008). Quindi “il beneficio spetta solo a) nel caso in cui la parte lesa del reato contestato sia un terzo, e non l'azienda stessa; b) il beneficio spetta solo allorquando il fatto contestato viene commesso durante il regolare e corretto esercizio delle funzioni assegnate, e non quando si devia da tale corretto esercizio; c) il beneficio non spetta nei casi in cui il dipendente risulti inadempiente ai suoi doveri di ufficio”.. Non è vero, infatti, che la clausola in esame si riferisca a tutte le ipotesi di reato commesso "durante o in occasione" di lavoro; essa si riferisce, invece, univocamente e soltanto a quello commesso "nell'esercizio delle sue funzioni", il che appare nozione completamente e certamente più ristretta e specifica rispetto alla mera "coincidenza temporale" fra esercizio delle funzioni ed illecito perpetrato.. Non è la mera occasionalità tra l'attività svolta dal dipendente ed il reato a realizzare la tutela prevista dalla norma contrattuale, ma è l'esercizio delle funzioni, conforme agli interessi dell'azienda, la previsione della norma collettiva. ..La tutela della norma non intende assolutamente coprire un rapporto di mera occasionalità tra l'esercizio delle funzioni e la commissione del reato, ma lo svolgimento dell'attività del funzionario "nell'esercizio delle sue funzioni". La tutela dell'attività del funzionario è, dunque, in stretto rapporto, non in relazione a qualsiasi attività esercitata dal funzionario, traente spunto dalle funzioni stesse, ma ad un corretto esercizio delle funzioni. *Bisogna tenere distinta l'attività del funzionario posta in essere nell'esercizio delle*



*funzioni da quella svolta in violazione delle funzioni.*

L'attività svolta in violazione delle funzioni non può trovare copertura nella norma collettiva, in quanto *questa è diretta a tutelare l'esercizio delle funzioni*, e non la violazione delle funzioni stesse.

Il danno per il funzionario che la norma è diretto a coprire non è, dunque, qualsiasi danno che il medesimo possa riportare in occasione delle sue funzioni, ma il danno che derivi quale conseguenza immediata e diretta da un esercizio delle funzioni, correttamente espletato dal funzionario nell'interesse dell'azienda. Allorché, pertanto, vi è violazione delle funzioni, ed il danno non sia conseguenza immediata e diretta di un esercizio corretto delle funzioni, non opera la previsione della norma collettiva” (v. Cass. N. 11359/2008).

Nel merito va innanzitutto rilevato che oggetto del presente giudizio è l'interpretazione della portata applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 6 del CCNL dei dirigenti del settore del credito del 29.2.2012, avuto particolare riguardo alla sua contestata applicabilità non solo alle “fattispecie penali in sé considerate ma anche “ alle “vicende amministrative relative a contestazioni da parte di Banca d'Italia e Consob che di per sé possono avere risvolti penalistici” (v. pag. 10 del ricorso).

La tesi sostenuta in ricorso dal ricorrente non appare fondata.

Già in base ad una interpretazione letterale della norma in oggetto, ex. art. 1362 e ss c.c., appare infatti evidente come le parti sociali abbiano inteso riferirsi, in via espressa ed esclusiva, alle sole fattispecie attinenti, “*stricto sensu*”, al processo penale e non ad altri tipi di procedimenti tenuto conto dell'esplicito riferimento, attraverso espressioni di tipo tecnico, ad atti processuali di natura penale (“informazione di garanzia... esercitata azione penale..azioni penali conseguenti a fatti.. privato della libertà personale.. si costituisca parte civile”).

Non è sul punto fondata l'eccezione di carattere temporale sollevata dal ricorrente visto che le parti sociali, in sede di rinnovo del ccnl nel 2012, ben sapevano che i dirigenti



bancari erano esposti al rischio di sanzioni amministrative da parte dei competenti organi di vigilanza.

Non è in ogni caso possibile applicare alla normativa collettiva il principio contenuto nell'art. 12 preleggi c.c. trattandosi di disposizione riferita alle sole norme di legge, tenuto in ogni caso conto che nell'interpretazione dei contratti collettivi deve, in primo luogo, ricercarsi la comune volontà delle parti, conformemente alla loro natura contrattuale e a quanto stabilito dall'art. 1362 e ss c.c.

Va altresì rilevata la coerenza giuridica della disposizione in esame visto che il Dlgs. N. 58/1998 prevedendo, all'art. 195, l'obbligo delle società di esercitare il diritto di regresso verso i responsabili di condotte sanzionate dalla Consob, stabilisce, in maniera inderogabile, per evidenti finalità dissuasive, che il sacrificio economico sia posto ad esclusivo e definitivo carico del dipendente che abbia violato la legge.

Parimenti infondato è quanto sostenuto dal ricorrente circa l'asserita sussistenza di un comportamento concludente della banca conforme alla propria tesi processuale tenuto conto che la resistente, nelle comunicazioni allegate al ricorso, non esprimeva mai la volontà di farsi carico delle spese legali sostenute dal ricorrente nei procedimenti amministrativi per cui è causa limitandosi, sul punto, a richiamare il contenuto dell'art. 6 del CCNL di settore (v. doc. 23 di parte ricorrente), ad affermare l'applicabilità della disposizione in esame ai soli procedimenti penali (v. doc. 22 e 24 di parte ricorrente) o, comunque, a "rinviare ogni valutazione.. al termine delle risultanze del procedimento sanzionatorio" (v. doc. 22 di parte ricorrente); che quanto asseritamente riferito in proposito da I. M. non trova adeguato riscontro probatorio in atti (il doc. 24 di parte ricorrente nulla afferma sul punto e il cap. istruttorio n. 6 di parte ricorrente è generico e, quindi, inammissibile), non rileva in causa non essendoci attendibile prova che i predetti soggetti avessero, in materia, il potere giuridico di impegnare la resistente alla condotta in esame; che parte ricorrente non offre comunque di provare, in maniera sufficientemente attendibile, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c., l'esistenza di una prassi aziendale contraria (il cap. istruttorio di parte ricorrente n. 4 è



del tutto generico e, quindi, inammissibile); che l'avvenuta presa in carico, da parte della resistente, dell'assistenza legale del ricorrente – e di altri suoi colleghi- nel procedimento sanzionatorio relativo al processo verbale di constatazione notificato il 24.5.2013 non è dirimente ai fini di causa, stante l'unicità della condotta in esame e la pacifica facoltà della banca di sostenere anche oneri eventualmente non previsti a suo carico dalla legge.

La domanda in oggetto è altresì infondata sotto altro profilo visto che il ricorrente non deduce e non chiede di provare, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c, che le condotte in esame venissero da lui compiute durante il regolare e corretto esercizio delle proprie funzioni, in conformità alle direttive e alla "policy" aziendale.

Quanto fin qui esposto comporta il rigetto del ricorso ed è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti, tenuto in ogni caso conto dell'inammissibilità della domanda avanzata dal ricorrente sub. n. 1 delle conclusioni per genericità e per difetto di interesse, trattandosi di non meglio precisate e quantificate spese che il ricorrente "sosterrà" in non meglio indicati futuri ed eventuali procedimenti. Compensi professionali come da dispositivo, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata, tenuto conto della natura, del valore e della esigua durata della causa (pari a circa tre mesi dal deposito del ricorso).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente i compensi professionali liquidati in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge.

Milano, 18/11/2014

Il Giudice  
dott. Fabrizio Scarzella

